



Comune di Corniglio

PROVINCIA DI PARMA

ORDINANZA DEL SINDACO N° 1951/2024

Oggetto: **INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO E CORRETTA TENUTA DEI FONDI ANTISTANTI LE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI AD USO PUBBLICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CORNIGLIO**

IL SINDACO

PREMESSO:

- che il mutamento del clima porta sempre più spesso al verificarsi di eventi meteorici di straordinaria portata, che aggravano le già precarie condizioni di arterie stradali comunali e vicinali;
- che dagli accertamenti tecnici compiuti è emerso che gran parte dei danni provocati alle infrastrutture siano stati cagionati da comportamenti negligenti o non corretti nella cura dei terreni, della rete scolante e della vegetazione in fregio alle stesse;
- che, pertanto, sia in caso di danno che in caso di incidenti possano configurarsi responsabilità civili e penali per i proprietari e/o conduttori dei terreni interessati;
- che come evidenziato dai catastrofici eventi tutt'ora perduranti è necessario mettere in atto importanti interventi di prevenzione dei rischi connessi al dissesto idrogeologico;

ESAMINATO lo stato di fatto delle strade provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico nel territorio del Comune di CORNIGLIO, nonché le segnalazioni pervenute;

CONSIDERATO:

- che ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n. 285/1992 e ss.mm.ii., *"i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada [...] e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie e che qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile"*;
- che ai sensi dell'art. 26 c. 6 del D.P.R. 16.12.1992 e ss.mm.ii., *"La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza (...) e comunque non inferiore a 6 m"*;
- che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n.285/1992 e ss.mm.ii., *"I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno (fabbricati ed i muri di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi"*;



Comune di Corniglio

PROVINCIA DI PARMA

- che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche, sui quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale innanzi descritte, sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse;
- che un rilevante numero di dissesti coinvolgenti le strade pubbliche risultano cagionati da accumuli di acque a loro volta dovuti alla mancata manutenzione o all'insufficienza idraulica di attraversamenti intubati di cunette;

VISTI:

- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31 del D.Lgs. n.285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 16.12.1992 e ss.mm.ii.;
- la Circolare Ministero dei Trasporti 10/06/2011 Prot. 3224;
- gli artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;

RILEVATA

l'urgente necessità di eliminare i pericoli in atto segnalati e soprattutto di agire per prevenire che una cattiva conduzione del territorio favorisca condizioni di rischio sulle arterie stradali e fenomeni di dissesto idrogeologico diffusi;

SENTITO

In merito della Polizia Locale;

ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni confinanti con strade provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico, situati nel territorio del Comune di CORNIGLIO, a provvedere **entro il 31.12.2024** a:

- rimuovere senza indugio alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- intervenire prontamente effettuando la pulizia degli attraversamenti intubati di cunette per l'accesso ai propri fondi: qualora si accertassero occlusioni o l'insufficienza idraulica delle condotte, in fase di emergenza l'Amministrazione Comunale provvederà se necessario ad asportarle e provvederà al loro ripristino solo nel caso di condotte di cui si è verificata la pulizia ma aventi sezione idraulica insufficiente, nonché dotate di documento autorizzativo per la loro posa da parte dell'ente gestore della strada pubblica in corrispondenza di cui sono state collocate;
 - a) provvedere regolarmente a:
- potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano, per effetto del loro naturale sviluppo, restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada pubblica confinante;
- tagliare l'erba, le siepi, le alberature e la vegetazione in generale che si protende oltre il ciglio tra proprietà e fosso stradale ed in tutti i casi in cui si protenda all'interno del margine stradale, nasconda o limiti la visibilità della segnaletica stradale o possa rischiare di collassare sulla sede



Comune di Corniglio

PROVINCIA DI PARMA

stradale, sino ad una altezza di 5 m, o sino a quella dei corpi illuminanti nel caso interferisca con la pubblica illuminazione e con la corretta fruibilità e funzionalità della strada: qualora vi fosse necessità di intervenire in via d'urgenza per eliminarne le parti prominenti, nulla sarà dovuto per eventuali danni alla vegetazione oggetto d'intervento;

- mantenere le ripe confinanti con le strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno (fabbricati e muri di qualsiasi genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada, altresì realizzando ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;
- pulire i fossi laterali alle strade, le cunette (e delle condotte qualora queste fossero a tratti intubate), in particolare nel periodo autunnale e successivamente ad ogni evento piovoso significativo, da ramaglie o detriti, pietrisco o fanghiglia provenienti da scarpate o passaggi privati;
- mantenere, per lo scavo di fossi o canali lungo il confine una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o canale;
- mantenere l'aratura ad un limite non inferiore a 1,5 m dal piede del rilevato stradale (o dal centro del fossetto di guardia se presente al piede) o dal ciglio superiore della scarpata di monte;
- predisporre scoline per la regimazione delle acque nei campi, con interasse di max 80 m per appezzamenti con pendenze medie inferiori al 40%, max 60 m per pendenze superiori;
- adottare comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

Sono allegate alla presente indicazioni grafiche sulle distanze di rispetto.

I N C A R I C A

Gli operatori di Polizia Locale di effettuare i controlli per la corretta applicazione della presente Ordinanza, nonché di comminare le sanzioni nei confronti dei trasgressori.

D I S P O N E

Controlli sul rispetto dell'ordinanza saranno svolti dalla Polizia Locale e da tutti gli agenti accertatori previsti dall'art. 12 del Codice della Strada e ss. mm. ii., in collaborazione con gli uffici comunali che provvederanno alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati.

In caso di inadempienze da parte dei privati cittadini entro i termini fissati dalla presente Ordinanza e ferme restando le eventuali necessità di intervenire d'urgenza per rimuovere rischi per la pubblica sicurezza, si procederà all'esecuzione d'Ufficio, e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa a norma di legge. La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line e presso i principali siti della pubblica affissione comunale per giorni 60 (sessanta).

D I S P O N E altresì



Comune di Corniglio

PROVINCIA DI PARMA

Il presente atto entra in vigore al momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Corniglio, ed ha validità fino alla sua revoca.

R I C O R D A

Che ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile permangono le responsabilità dei proprietari che per cattiva o mancata cura dei propri fondi hanno cagionato o cagionano danni a cose o persone.

Che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada e ss. mm. ii., ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

Avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto, comunque, acquisita.

R A M M E N T A

Il generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

Corniglio, lì 01.03.2024

Il Sindaco
(Giuseppe Delsante)
Documento firmato digitalmente